Sergio Gerotto

L'insegnamento delle materie giuridiche nei corsi di laurea in Scienze Politiche

A cent'anni dalla nascita delle prime Scuole di Scienze Politiche, poi diventate autonome Facoltà, è opportuno interrogarsi sul ruolo che le materie giuridiche hanno nei percorsi formativi tracciati per giungere al conseguimento dei vari titoli di studio oggi rilasciati nei corsi di laurea delle classi riferibili alle Scienze Politiche. Del resto è utile, se non addirittura indispensabile, mantenere costantemente aperta la riflessione sulle finalità formative di tali percorsi.

È noto a tutti che il processo di Bologna ha innescato una rincorsa all'iper-specializzazione dei corsi di laurea, anche quelli che per vocazione avevano sempre mantenuto, con più o meno ferma convinzione, la propria natura di "percorsi non immediatamente professionalizzanti", e ciò non nel senso spregiativo di corsi sforna disoccupati, ma piuttosto di percorsi tesi e fornire un metodo, o meglio ancora una pluralità di metodi ed approcci, utili per leggere e comprendere una realtà sempre più complessa.

Credo che una riflessione di questo tipo abbia sempre accompagnato, in qualche modo e misura, il cammino delle Scienze Politiche. Mai come oggi, però, al compimento del secolo di età, si sente l'esigenza di una più profonda riflessione.

Se guardiamo alle origini, è successo spesso che i percorsi formativi nelle Scienze Politiche siano nati per gemmazione da corsi di laurea in Giurisprudenza. È successo per La Sapienza a Roma, per Pavia e per Padova. C'è più di una ragione che spiega questa genesi. La più banale attiene al fatto che fino alla riforma Gentile del 1923, non potevano essere istituite nuove Facoltà rispetto a quelle espressamente previste dalla legge Casati del 1859[1]. Va da sé che per attivare dei percorsi utili alla formazione di una classe dirigente ci si dovesse muovere all'interno di questo quadro. I primi

[1] Con tale atto legislativo erano state aggiunte alle tre Facoltà di origine medioevale (Teologia, Giurisprudenza e Medicina) le due nuove di Lettere e Filosofia e di Scienze fisiche, matematiche e naturali. La Facoltà di Teologia fu successivamente soppressa nel 1873 con la cosiddetta "legge Correnti" (l. 26 gennaio 1873, n. 1251).

progetti tesi a tale scopo risalgono, come è noto, al periodo dell'unificazione, quando la possibilità di istituire nuove ed autonome Facoltà era ben al di là da venire. Non servirebbe neppure ricordare che l'origine delle Scienze Politiche si fa comunemente risalire al noto *pamphlet* di Angelo Messedaglia del 1851 (*Della necessità di un insegnamento speciale politico-amministrativo e del suo ordinamento scientifico*)[2].

Ma c'è anche una ragione più sostanziale. Gli studi politici sono visti come una prosecuzione di quelli giuridici, una sorta di specializzazione. Il giurista si perfeziona per fare l'amministratore o il diplomatico, ma la formazione di base è quella giuridica. *Nulla quaestio* sulla specificità degli insegnamenti giuridici nei percorsi formativi. Semmai il problema è inverso, ovvero collocare ed adottare insegnamenti estranei all'ambito giuridico all'interno di un percorso teso a formare giuristi.

Non a caso Corrado Gini, che aveva promosso l'istituzione della Scuola di Scienze Politiche e Sociali presso la Facoltà di Giurisprudenza a Padova nel 1924, si risolse alla creazione di un Istituto di Statistica, anch'esso presso Giurisprudenza, proprio sulla spinta di certe frizioni con chi riteneva che la statistica non dovesse essere ricompresa fra le materie che costituiscono le scienze sociali[3]. È risaputo che le cose si sono poi evolute in modo diverso. La trasformazione delle Scuole in Facoltà autonome testimonia dell'affermazione di una specificità degli studi politici rispetto a quelli più prettamente giuridici. Del resto, questo orientamento era già presente nel *pamphlet* di Angelo Messedaglia, secondo il quale «la misura dell'erudizione giuridica indispensabile non è punto la stessa pel legale e pel politico; il carattere proprio di questa parte dell'insegnamento è affatto distinto per l'uno e per l'altro; perché differente è il punto di veduta e differenti sono i limiti, l'oggetto, lo spirito della funzione pratica cui si destinano»[4].

Questa impostazione non equivale a sancire una piena autonomia degli studi politici da quelli giuridici. Si tratta piuttosto di garantire una certa misura

[2] Angelo Messedaglia, *Della necessità di un insegnamento speciale politico-amministrativo e del suo ordinamento scientifico*, Milano, Vallardi, 1851.

[3] Per un approfondimento sull'impegno di Corrado Gini nell'istituzione della *Scuola di Scienze Politiche e Sociali* a Padova (nel 1924), rimando al mio contributo *Cent'anni di Scienze Politiche: qualche riflessione sul percorso di Padova*, in *«Nomos. Le attualità nel diritto» 1* (2025), disponibile online al link: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2025/06/Gerotto_1_2025.pdf. Fu proprio Corrado Gini a proporre al Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza di Padova l'istituzione della Scuola di Scienze Politiche e Sociali. La sua proposta fu discussa nel novembre 1923 e la Scuola attivata il 1° dicembre 1924.

[4] Angelo Messedaglia, *Della necessità di un insegnamento speciale politico-amministrativo e del suo ordinamento scientifico*, cit., pp. XII-XIV.

di autonomia mantenendo all'interno degli studi politici gli insegnamenti giuridici opportunamente adattati alle finalità proprie del percorso in cui sono collocati. Il "grado d'erudizione" non è lo stesso, appunto.

Ma quale grado di erudizione chiedere, nelle materie giuridiche, a chi si forma nei percorsi di laurea in Scienze Politiche? Perché gli studenti di Scienze Politiche dovrebbero dotarsi di una cassetta degli attrezzi da giurista? Per rispondere alla domanda è necessario intendersi su quali siano i tratti della figura del giurista.

Nelle prime lezioni del corso di Istituzioni di diritto pubblico che tengo da ormai vent'anni dedico sempre un po' di tempo a spiegare chi è il giurista. Cerco di tracciare una distinzione tra giurista pratico, quello cioè che "usa" il diritto come strumento di lavoro (avvocato, giudice, notaio) e giurista studioso, il quale ha anch'esso il diritto al centro della propria professione, ma come oggetto di studio. Si tratta di una distinzione che serve ad entrare nel mondo del diritto, ma che non esaurisce il novero delle professioni che hanno a che fare con il diritto. Parafrasando Forrest Gamp, anche se mi rendo conto che il riferimento potrebbe essere irriverente, visto come la frase è utilizzata nel film, potremmo dire che "giurista è chi giurista fa". I corsi di laurea in Scienze Politiche non formano giuristi in senso tecnico, ma formano figure che devono essere in grado di padroneggiare con una certa dimestichezza strumenti e categorie che sono proprie delle scienze giuridiche. Si potrebbe fare lo stesso ragionamento per ognuna delle materie insegnate nei corsi di laurea in Scienze Politiche. Sono forse intesi a formare politologi, storici, linguisti, sociologi o economisti? Non più di quanto siano intesi a formare dei giuristi.

Tutto ciò ha delle importanti implicazioni, io credo, sia per gli ambiti disciplinari da inserire nei percorsi formativi delle Scienze Politiche, sia per il metodo d'insegnamento delle Scienze Giuridiche all'interno di tali percorsi. Riguardo al primo aspetto non posso dire più di tanto o, meglio, non voglio farlo. Non voglio correre il rischio di far torto a qualcuno escludendo uno dei tanti settori disciplinari in cui si articola la scienza giuridica. Posso comunque dire, senza far torto a nessuno, che ci sono certamente alcuni settori che con seria difficoltà si può pensare di escludere dalla formazione di base in un corso di laurea in Scienze Politiche, quale che sia la declinazione che gli si voglia dare. La formazione di base deve tendere a creare una cassetta degli attrezzi in cui vi sia un minimo indispensabile, fosse anche un attrezzo multiuso. Ma quali strumenti inserire in questa ideale cassetta? Molto dipende dalla posizione cui mira il laureato in Scienze Politiche. Quei fantomatici "sbocchi occupazionali" che abbiamo spesso difficoltà a definire

nelle giornate di orientamento rivolte ai futuri studenti.

Corre l'obbligo di aprire una parentesi. Nel corso degli anni abbiamo decantato, secondo me a ragione, la "natura non immediatamente professionalizzante" della laurea in Scienze Politiche come punto di forza di tale percorso. Abbiamo detto, e lo ripeto, secondo me a ragione, che la formazione nelle Scienze Politiche è ampia, multi ed interdisciplinare, di metodo (o approccio) oltre che di contenuti, e che per tale ragione il laureato in Scienze Politiche è adattabile a contesti professionali diversi. La formazione di base deve essere ampia, certo, ma al contempo solida. Per le materie giuridiche questo significa che non si può prescindere dai fondamentali: diritto pubblico e costituzionale, diritto privato, filosofia del diritto e teoria generale del diritto, diritto internazionale ed europeo, diritto amministrativo, diritto comparato.

Ma come devono essere insegnate queste materie nei corsi di laurea in Scienze Politiche, posto che, citando Angelo Messedaglia, il grado d'erudizione non è lo stesso richiesto a chi frequenta i corsi di Giurisprudenza? È proprio necessario che il laureato in Scienze Politiche conosca i concetti di enfiteusi o di usucapione? Probabilmente no. Ma mi chiedo se insegnare il diritto privato implichi necessariamente che nel programma entrino tali nozioni. A mio parere no, ma sono assolutamente certo che anche il laureato in Scienze Politiche non possa prescindere dall'acquisire dimestichezza con concetti quali quelli di persona fisica e persona giuridica, capacità giuridica, autonomia negoziale, negozio giuridico … e potrei continuare. Possiamo formare delle persone che hanno l'ambizione di occuparsi, a vario titolo ed in diversi contesti, di diritti umani, per fare un esempio, senza dar loro i fondamenti che stanno alla base della titolarità dei medesimi?

Per le stesse ragioni sono propenso a ritenere essenziali insegnamenti come la teoria generale del diritto o il diritto comparato. In particolare, con riferimento a quest'ultima disciplina, mi rendo conto di non essere del tutto obiettivo, essendo il diritto comparato il settore scientifico disciplinare cui afferisco, ma credo sia condivisibile l'idea che il confronto fra diverse realtà aiuti la comprensione di un mondo sempre più complesso come quello in cui viviamo.

Qualche anno fa seguii un laureando che stava preparando una tesi sulla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Scopo della tesi era far luce sul modo in cui era stato usato, all'interno della convenzione, il concetto di capacità. Come spesso accade il testo della convenzione era stata predisposto in inglese e poi tradotto nelle altre lingue.

Ne emerse che nel testo originario la definizione di *legal capacity*[5] era stata utilizzata con una certa disinvoltura, senza tener conto delle differenze che nei sistemi giuridici di *civil law* esistono tra i concetti di capacità giuridica e capacità di agire. Questo si traduceva nella difficoltà, se non addirittura nell'impossibilità, di trasporre la normativa della convenzione in ordinamenti di tradizione giuridica diversa da quella anglosassone, perlomeno senza degli artifici in fase di traduzione. Se il redattore del testo originario avesse avuto una qualche sensibilità per gli studi comparatistici si sarebbe quanto meno posto il problema.

Se è vero quello che Messedaglia sottolineava nel suo *pamphlet*, e cioè «che diversa è la misura dell'erudizione …» richiesta al politico rispetto a quella chiesta al legale, allora spetta al docente modulare i contenuti dell'insegnamento in funzione degli obiettivi che si vogliono conseguire. Come farlo? Non credo ci sia un'unica ricetta. Le strade possono essere diverse, ma temo nessuna possa prescindere da un cambiamento di approccio, o di registro, rispetto a come si insegnerebbe il diritto se lo facessimo in un corso destinato a formare futuri avvocati, giudici, notai. La mia personale esperienza, più vicina al diritto pubblico generale che non a quello comparato, che – come ho detto – dovrebbe essere il mio settore di afferenza naturale, mi ha portato a contraddire una promessa, più volte ribadita ai miei studenti. Insegno Istituzioni di diritto pubblico al primo semestre del primo anno da vent'anni, ed ho di recente dato alle stampe un

[5] Art. 12 Article 12 Equal recognition before the law.
1. States Parties reaffirm that persons with disabilities have the right to recognition everywhere as persons before the law.
2. States Parties shall recognize that persons with disabilities enjoy legal capacity on an equal basis with others in all aspects of life.
3. States Parties shall take appropriate measures to provide access by persons with disabilities to the support they may require in exercising their legal capacity.
4. States Parties shall ensure that all measures that relate to the exercise of legal capacity provide for appropriate and effective safeguards to prevent abuse in accordance with international human rights law. Such safeguards shall ensure that measures relating to the exercise of legal capacity respect the rights, will and preferences of the person, are free of conflict of interest and undue influence, are proportional and tailored to the person's circumstances, apply for the shortest time possible and are subject to regular review by a competent, independent and impartial authority or judicial body. The safeguards shall be proportional to the degree to which such measures affect the person's rights and interests.
5. Subject to the provisions of this article, States Parties shall take all appropriate and effective measures to ensure the equal right of persons with disabilities to own or inherit property, to control their own financial affairs and to have equal access to bank loans, mortgages and other forms of financial credit, and shall ensure that persons with disabilities are not arbitrarily deprived of their property.

manuale che ho voluto intitolare *Elementi di diritto pubblico*[6], nonostante avessi in passato promesso che mai lo avrei fatto.

Il mio manualino, come mi piace chiamarlo, non ha l'ambizione di competere con la prestigiosa manualistica di settore. Se ha un merito è solo quello di affrontare la materia con un approccio e da una prospettiva diversi. L'idea che sta alla base del progetto editoriale è di fornire allo studente sì delle nozioni, ma facendo in modo che le acquisisca con il ragionamento e non con l'apprendimento mnemonico.

Qualcuno potrebbe chiedere: ma gli altri manuali non lo fanno? Se rispondessi affermativamente avrei disatteso la mia promessa senza una vera ragione. In realtà, ho sempre detto ai miei studenti che avrei scritto il mio manuale ad una sola condizione, e cioè che mi fosse consentito di costruirlo come un libro dei perché, e non come un manuale tradizionale. Il diritto va compreso, e non c'è comprensione se non si passa dal chiedersi perché i vari istituti che si stanno studiando funzionano in un modo piuttosto che in un altro.

Si può insegnare allo studente che la forma di governo parlamentare si contraddistingue per avere un capo dello Stato con funzioni di garanzia, ma si può anche far ragionare lo studente sul perché la forma di governo parlamentare abbia bisogno di un capo dello Stato con tali caratteristiche. Appunto, perché? Perché la forma di governo parlamentare è intrinsecamente instabile e necessita di una istituzione *super partes* che sblocchi il sistema quando si inceppa. Certo, questo approccio implica anche la necessità di far capire allo studente che, se definiamo la forma di governo parlamentare come "intrinsecamente instabile", non stiamo dando un giudizio di valore. Non significa cioè schierarsi dalla parte del presidenzialismo. Ma ciò stimola ancor più il ragionamento ed il confronto, per cui ritengo che non sia necessariamente un aspetto negativo dell'approccio, ed anzi è esattamente il contrario.

[6] Sergio Gerotto, *Elementi di diritto pubblico*, Milano, Giuffrè, 2024, IIa ed.